

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. AL 1 VAL CERRINA CASALESE

REGOLAMENTO PER L'USO DEI CANI DA SEGUITO E PER L'ESERCIZIO DI CACCIA ALLA VOLPE

ART. 1

A ciascuna squadra potranno partecipare non meno di 5 e non più di 20 cacciatori. Ogni squadra dovrà avere un Capo caccia ed un Vice Capo caccia i quali hanno il dovere di redigere l'elenco dei cacciatori che parteciperanno alle singole battute e sono responsabili dell'osservanza delle norme previste dal presente regolamento. Ad ogni battuta, e per tutta la sua durata, dovrà altresì essere presente una G.G.V.V. responsabile della squadra.

La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta in duplice copia e contenere i nominativi dei componenti, la loro residenza, il numero dei rispettivi porto d'armi, il nominativo del Capo caccia e del Vice Capo caccia.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire presso l'ufficio dell'A.T.C. AL 1 - Via Solferino, 2 - Casale Monferrato.

Tutti i componenti la squadra devono essere in possesso delle autorizzazioni necessarie a svolgere l'attività venatoria nel territorio dell'Ambito per l'annata venatoria in corso.

ART. 2

E' fatto obbligo al Capo caccia o al vice Capo caccia di far pervenire presso l'ufficio caccia della Provincia i capi di volpe abbattuti che presentino evidenti segni di malattia.

ART. 3

Durante la battuta è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di selvaggina.

ART. 4

Ai trasgressori della norma di cui all'art. 5, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti, sarà sospeso l'accesso all'Ambito per 4 annate venatorie.

ART. 5

Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra di caccia alla volpe.

ART. 6

Ogni squadra può invitare un massimo di n° 4 cacciatori regolarmente ammessi all'esercizio venatorio nell'A.T.C. AL 1 a partecipare alla battuta di caccia. Gli invitati dovranno essere annotati sull'apposito modulo e dovranno regolarmente segnare la giornata di caccia sul tesserino regionale venatorio.

ART. 7

Nei comuni della zona CEV l'attività venatoria e il controllo venatorio verso le altre specie sono invece consentiti, sulla base delle regole vigenti relativi alla PSA, anche nelle zone soggette a restrizioni di cui all'ordinanza n. 7/2025 PSA ad esclusione delle forme collettive effettuate con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale e tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpa e alla lepre per quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani. Dette attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza di cui all'allegato 1 di detta ordinanza.

Poiché l'esercizio venatorio alla specie volpe è consentito sulla base di piani numerici di prelievo approvati dalla Regione Piemonte, ogni Capo squadra è tenuto alla comunicazione settimanale scritta di tutti i capi abbattuti dalla propria squadra.